



Allegato 1

PROGRAMMA INTERREG VI-A ITALIA-SLOVENIA 2021-2027
REGIME PER LA CONCESSIONE DI AIUTI DI STATO ALLE IMPRESE

ai sensi del Regolamento (UE) n. 651/2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato

SOMMARIO

- Art. 1 Finalità e campo di applicazione
- Art. 2 Definizioni
- Art. 3 Trasparenza degli aiuti
- Art. 4 Condizioni di-cumulo
- Art. 5 Categorie di aiuti ammissibili
- Art. 6 Procedura per la concessione degli aiuti
- Art. 7 Origine delle risorse
- Art. 8 Entrata in vigore e applicabilità

ART. 1

Finalità e campo di applicazione

1. Le presenti disposizioni definiscono il regime per la concessione di aiuti di Stato alle imprese che partecipano in qualità di beneficiari dei progetti finanziati nell'ambito del Programma INTERREG VI-A Italia-Slovenia 2021-2027.
2. Gli aiuti di Stato di cui alle presenti disposizioni sono concessi nel rispetto del Regolamento (UE) n. 651/2014 e successive modifiche e integrazioni, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (Regolamento generale di esenzione). Per quanto non disciplinato o definito espressamente dalle presenti disposizioni si fa rinvio a tale Regolamento; in ogni caso nulla di quanto previsto dalle presenti disposizioni può essere interpretato in maniera difforme da ciò che è stabilito dal citato Regolamento (UE) n. 651/2014.
3. Le presenti disposizioni non pregiudicano la possibilità di concedere aiuti alle imprese in regime "*de minimis*", nel rispetto delle regole vigenti sul cumulo.
4. Nell'ambito del presente regime non sono concessi aiuti alle imprese in difficoltà.

ART. 2

Definizioni

1. Riguardo alle definizioni si rinvia all'art. 2 del Regolamento della Commissione n. 651/2014 e successive modifiche e integrazioni.

ART. 3

Trasparenza degli aiuti

1. Nell'ambito del presente regime sono concessi solamente aiuti trasparenti sotto forma di sovvenzioni e di contributi in conto interessi nel rispetto del principio di legalità generale e delle soglie di cui all'articolo 4 del Regolamento (UE) n. 651/2014 e successive modifiche e integrazioni.
2. Ai fini della trasparenza degli aiuti di cui all'articolo 5, lettera b) del presente regime, i bandi adottati nell'ambito del Programma INTERREG VI-A Italia-Slovenia 2021-2027 di cui all'articolo 6 prevedono un limite volto a garantire che non sia superata la soglia applicabile di cui all'articolo 20 bis del medesimo del Regolamento (UE) n. 651/2014 e successive modifiche e integrazioni.



ART. 4

Condizioni di cumulo

1. Gli aiuti con costi ammissibili individuabili, di cui al successivo articolo 5, lettere a) e b), possono essere cumulati:

a) con altri aiuti di Stato, anche concessi in regime "de minimis", purché le misure riguardino diversi costi ammissibili individuabili;

b) con altri aiuti di Stato, in relazione agli stessi costi ammissibili — in tutto o in parte coincidenti — unicamente se tale cumulo non porta al superamento dell'intensità di aiuto o dell'importo di aiuto più elevati applicabili all'aiuto in questione in base alle presenti disposizioni;

c) con aiuti «de minimis» relativamente agli stessi costi ammissibili nella misura in cui tale cumulo non comporta il superamento dell'intensità di aiuto o dell'importo di aiuto fissato al successivo articolo 5;

2. Gli aiuti di cui al successivo articolo 5, lettera b), quando concessi senza costi ammissibili individuabili, possono essere cumulati:

a) con altri aiuti di Stato, anche concessi in regime "de minimis", con costi ammissibili individuabili;

b) con altri aiuti di Stato senza costi ammissibili individuabili fino alla soglia massima pertinente di finanziamento totale fissata per le specifiche circostanze di ogni caso dal Regolamento (UE) n. 651/2014 e successive modifiche e integrazioni o da un altro Regolamento di esenzione per categoria o da una decisione adottata dalla Commissione.

3. Gli aiuti esentati ai sensi del presente regime possono essere cumulati con finanziamenti dell'Unione gestiti a livello centralizzato dalle istituzioni, dalle agenzie, dalle imprese comuni o da altri organismi dell'Unione che non sono direttamente o indirettamente controllati dagli Stati a condizione che l'importo totale del finanziamento pubblico concesso in relazione agli stessi costi ammissibili non superi il tasso di finanziamento più favorevole stabilito nella normativa applicabile del diritto dell'Unione.

ART. 5

Categorie di aiuti ammissibili

1. Ai sensi del presente regime possono essere concesse le seguenti categorie di aiuti:

a) aiuti per i costi **sostenuti dalle imprese che partecipano a progetti di Cooperazione Territoriale Europea** di cui all'art. 20 del Regolamento n. 651/2014 e successive modifiche e integrazioni. Nella misura in cui sono legati al progetto di cooperazione, sono considerati ammissibili i seguenti costi, secondo il significato loro attribuito negli articoli da 38 a 44 del Regolamento (UE) n. 2021/1059:

- costi del personale;



- spese d'ufficio e amministrative;
- spese di viaggio e soggiorno;
- costi per consulenze e servizi esterni;
- spese per le apparecchiature;
- spese per infrastrutture e lavori.

L'intensità di aiuto non supera il tasso massimo di cofinanziamento di cui al Regolamento (UE) n. 2021/1059;

b) aiuti di importo limitato alle imprese per la partecipazione a progetti di Cooperazione Territoriale Europea previsti dal Regolamento (UE) n. 2021/1059 di cui all'art. 20 bis del Regolamento (UE) n. 651/2014 e successive modifiche e integrazioni. L'importo totale degli aiuti di cui al presente articolo concessi a un'impresa per progetto non supera i 20.000= EUR.

Inoltre, gli aiuti di cui alla presente lettera b) possono anche essere:

- concessi per costi ammissibili individuati nei bandi per la presentazione di proposte progettuali pubblicati in attuazione del Programma INTERREG VI A Italia-Slovenia 2021-2027;
- utilizzati per la concessione di aiuti a favore di imprese destinatarie delle attività progettuali realizzate dai partners di progetto.

2. Ai fini del calcolo dell'intensità di aiuto e dei costi ammissibili, tutte le cifre utilizzate sono intese al lordo di qualsiasi imposta o altro onere. I costi ammissibili sono accompagnati da prove documentarie chiare, specifiche e aggiornate.

ART. 6

Procedura per la concessione e l'erogazione degli aiuti

1. Gli aiuti di cui alle presenti disposizioni sono concessi nell'ambito dei progetti ammessi a finanziamento a valere sui bandi per la presentazione di proposte progettuali pubblicati in attuazione del Programma INTERREG VI A Italia-Slovenia 2021-2027. Le proposte progettuali sono valutate in ottemperanza alle procedure previste dal Programma stesso.

2. Nell'ambito delle procedure di cui al comma 1, l'erogazione degli aiuti di cui al presente regime sarà subordinata alla verifica che il beneficiario non abbia ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, aiuti soggetti a recupero per effetto di una precedente decisione della Commissione che dichiara l'aiuto illegale e incompatibile con il mercato. Detta verifica viene effettuata:

- per i beneficiari italiani, mediante la consultazione del Registro nazionale degli aiuti di Stato di cui all'articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234¹

- per i beneficiari sloveni, mediante l'acquisizione di apposita dichiarazione e la consultazione del Registro nazionale degli aiuti di Stato della Repubblica di Slovenia.

¹ Legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante "Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea".



ART. 7

Origine delle risorse

1. Gli aiuti di cui alle presenti disposizioni saranno concessi a valere sulle risorse del Programma INTERREG VI A Italia-Slovenia 2021-2027.

ART.8

Entrata in vigore e applicabilità

1. Le disposizioni del presente regime entrano in vigore con la sua pubblicazione sul sito internet del Programma (www.ita-slo.eu /programmazione 2021-2027).
2. Gli aiuti da esso disciplinati potranno essere concessi fino al 31 dicembre 2023.
3. Per tutto quanto non disciplinato nel presente regime si rimanda al Regolamento (UE) n. 651/2014 e successive modifiche ed integrazioni.

MCO1201091202